

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 34-3838

**D.lgs 152/2006 e s.m.i. - DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale.**

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

la Giunta regionale con deliberazioni n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico "*Per un Nuovo Piano territoriale regionale*" contenente un'analisi completa degli scenari complessivi in cui è inserita la realtà piemontese e la definizione dei principi basilari su cui è stato strutturato il nuovo sistema della pianificazione regionale e degli enti locali; tale documento individua il Piano paesaggistico regionale quale strumento, complementare al Piano territoriale regionale, per la definizione dello sviluppo e della salvaguardia del territorio;

la Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 16 dicembre 2008 ha adottato il nuovo Piano territoriale regionale, che è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

come previsto dal d.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), Il Piano paesaggistico regionale è stato redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato il 28 marzo 2008 tra la Regione e il Ministero stesso e il successivo disciplinare di attuazione dell'11 luglio 2008, modificato il 27 gennaio 2010;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ha adottato il Piano Paesaggistico regionale (Ppr) ai sensi dell'art. 8 quinquies della l.r. 56/1977 e s.m.i.;

la notizia dell'avvenuta adozione del Piano Paesaggistico regionale è stata resa nota con specifico avviso sul supplemento n. 3 del BUR n. 31 del 6 agosto 2009;

il Ppr è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 secondo le modalità definite dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS, approvato con la DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 - "Norme in materia ambientale" Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

l'autorità competente per la VAS è la Regione che è tenuta ad esprimere il previsto parere motivato di compatibilità ambientale relativo al Ppr tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, formato dal Nucleo Centrale (Settore Compatibilità ambientale e Procedure Integrate) e dalle direzioni regionali interessate dal Piano;

la responsabilità del procedimento di VAS è in capo al nucleo centrale dell'organo tecnico regionale al fine di assicurare la terzietà della valutazione, poiché la Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriale ed Edilizia, competente per materia, è responsabile dell'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale;

in data 10 luglio 2007 con nota prot. n. 0022804/19 è stata avviata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale;

il documento preliminare di Rapporto Ambientale è stato, a tal fine, messo a disposizione dei soggetti da consultare sul sito regionale; sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di scoping è stato elaborato il Rapporto Ambientale e si è provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano;

a seguito dell'adozione del Ppr da parte della Giunta regionale in data 6 agosto 2009, ai fini della partecipazione del pubblico, il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati messi in pubblicazione sul BUR e sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni lavorativi e sono stati presentati in specifici incontri pubblici presso le sedi delle amministrazioni provinciali;

ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle Regioni confinanti e Amministrazioni transfrontaliere è stata data informazione, con nota prot. 0033577/DB0800 del 6 agosto 2009, della possibilità di inviare contributi ed osservazioni entro 60 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e sono stati inviati i documenti di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica su supporto informatico;

nella fase di consultazione sono pervenuti complessivamente, anche fuori termine, 527 pareri ed osservazioni da parte di soggetti istituzionali piemontesi, di Regioni confinanti e di associazioni ambientaliste e di categoria. I contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal Piano e dell'ARPA sono confluiti nella istruttoria dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del parere motivato;

in data 29 settembre, 16 ottobre e 30 ottobre 2009 sono state convocate tre riunioni dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS nelle quali sono stati presentati i documenti di Piano ed il Rapporto Ambientale e gli esiti delle consultazioni e sono state prese in considerazione le principali problematiche ambientali oggetto degli approfondimenti istruttori;

a seguito dei contributi delle Direzioni coinvolte nell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, sono stati avviati tavoli tecnici in relazione alle criticità emerse, al fine della condivisione delle problematiche principali per la prosecuzione dell'iter di predisposizione del Piano.

Considerato che:

il Ppr è lo strumento di governo del territorio, finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, da recepire all'interno degli strumenti di pianificazione provinciale e locale, e che svolge una triplice funzione:

- conoscitiva, volta a orientare le scelte di tutela, gestione e valorizzazione, nonché ad accrescere a tutti i livelli la consapevolezza dei valori e degli interessi in gioco;
- regolativa, volta a tradurre i riconoscimenti di valore in disposizioni normative che incidono, direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione;
- strategica, volta a proporre a una platea ampia di soggetti istituzionali e di portatori di interessi, visioni, obiettivi e linee d'azione lungimiranti e spazialmente estese;

il processo di valutazione ha evidenziato alcune criticità ambientali connesse alla poca incisività delle azioni di Piano per il raggiungimento di alcuni obiettivi di qualità ambientale, dovute

all'apparato normativo impostato più sulle direttive che sulle prescrizioni, che demanda, in larga misura, la definizione delle azioni, e quindi delle norme, agli strumenti locali e di settore; ciò appare evidente, ad esempio, per alcune tematiche come la tutela delle aree protette che non sono dotate di piano d'area o la tutela del sistema lacuale, per le quali sono stati dati unicamente indirizzi e direttive la cui attuazione è demandata a successivi strumenti di pianificazione, mentre mancano prescrizioni di immediata applicazione;

gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato alcune incongruenze nei documenti e la necessità di una maggior correttezza nella terminologia, la qual cosa deve essere tenuta in considerazione nell'elaborazione definitiva del Ppr - in particolare nelle Norme di attuazione e le Tavole di Piano - al fine di indirizzare in maniera più efficace alla sostenibilità ambientale i successivi processi di pianificazione / programmazione ai vari livelli amministrativi.

Preso atto:

del Piano paesaggistico regionale adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009, comprensivo del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica, sulla base dei quali è stata svolta la procedura di VAS ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

degli esiti dell'istruttoria regionale condotta dall'Organo tecnico regionale per la VAS, contenuti nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

dello svolgimento delle consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato;

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni lavorativi presso il sito web della Regione e della messa a disposizione della stessa presso gli uffici regionali.

Visto:

la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53-11975 del 4 agosto 2009 "legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni. Adozione del Piano Paesaggistico Regionale";

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte Seconda;

la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" ed in particolare l'art.20;

la deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- in qualità di autorità competente per la VAS, di esprimere, ai sensi dell'art.15 c.1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008, parere motivato sulla proposta di Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009;

- di formulare una valutazione globalmente positiva riguardo agli effetti sull'ambiente e all'integrazione ambientale del piano, sulla base degli esiti delle consultazioni, degli approfondimenti tecnici e delle conclusioni istruttorie contenuti nella relazione tecnica dell'OTR VAS allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di fornire le indicazioni e i suggerimenti di seguito elencati, che dovranno essere tenuti in considerazione nella prosecuzione dell'iter di predisposizione e approvazione del Piano, in particolare ai fini della revisione del piano da effettuarsi ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del d. lgs 152/2006:

▪ nella Relazione di Piano:

- eliminare, nella Premessa, la frase che specifica che la Relazione chiude la fase degli studi per il Ppr e chiarire che le Schede degli ambiti di paesaggio non sono un dossier di supporto agli elaborati di Piano, bensì un elaborato stesso del Ppr;

- quando ci si riferisce alle componenti strategiche che caratterizzano il Piano, utilizzare la dizione "*il sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano*" e non la dizione "*quadro strategico*";

- invertire l'ordine dei paragrafi *2.3 Aspetti urbanistici e insediativi* e *2.4.Aspetti percettivi e identitari* ;

- modificare i nomi delle 9 tipologie delle Unità di paesaggio indicati a pag. 66 per uniformarli alle tipologie indicate all'art. 11 delle norme;

- aggiornare il paragrafo 5.4 "Progetti e programmi strategici integrati", alla luce dei contenuti riportati agli artt. 42, 43, 44 e 45 delle norme del Ppr adottato, in quanto si riscontrano alcune discrepanze;

- specificare a pag. 91 che i Siti UNESCO sono disciplinati da due articoli: art. 33 per quanto riguarda i siti già istituiti e art. 45 per quanto riguarda quelli candidati all'istituzione;

- indicare a pag. 105 che il Ppr segue l'iter procedurale previsto dall'articolo 8 *quinquies* e non dall'art. 7 della l.r. 56/77.

▪ nelle *Schede degli ambiti di paesaggio* si ritiene opportuna una complessiva verifica del testo.

▪ per gli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio* ampliare, riordinare e rendere coerente il documento con le altre parti del Piano e aggiornare i vari riferimenti agli articoli delle Norme di attuazione;

▪ nelle Tavole di Piano:

- modificare le Tavole di Piano P4:

- campire le aree prive di attribuzioni, prevalentemente nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, da ricondurre alla componente paesaggistica che le caratterizza (ad esempio nei comuni di Calliano, Moncalvo, Penango, Odalengo Piccolo, Bra, Cuneo);
- attribuire correttamente le morfologie insediative in alcuni comuni (ad esempio nei comuni di Conzano, Cuccaro, Lu, Cravanzana, Feisoglio);
- controllare la presenza di aree boscate su porzioni di territorio caratterizzate da differenti morfologie insediative (principalmente in ampie zone delle province di Novara e Vercelli);
- controllare la presenza di vette erroneamente individuate in contesti non montani (comuni di Bergolo, Bossolasco, Camerana, Castino, Cortemilia, Fabbrica Curone, Garbagna, Lequio Berra, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Pruneto, Pino Torinese, Rocca Cigliè, Roccaverano, Sale delle Langhe, S. Giorgio Scarampi, Serravalle Langhe, Torino);
- correggere l'attribuzione della simbologia dei crinali montani e dei crinali collinari nel versante appenninico.
- la Tavola P5 "Rete ecologica, storico-culturale e fruitivi" deve essere rinominata.
- verificare se le porzioni di area normate dall'art. 33 sono cartografate secondo il perimetro della "core zone" dei Siti Unesco dei Sacri Monti.

▪ nelle Norme di attuazione integrare il testo con le considerazioni e i suggerimenti di seguito riportati:

#### Art 13. Aree di montagna

Sostituire "agro-silvo-pastorali" con "agricoli e forestali"

#### Art. 14. Sistema idrografico

Sostituire "*fasce territoriali*" con "*zone fluviali*" e "*fasce interne*" con "*zone fluviali ristrette*".  
 negli *Indirizzi* inserire un riferimento al Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del Fiume Po e alle linee guida dettate dall'Autorità di bacino del Po con la "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle norme di attuazione del PAI" (allegata alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 2006).

Inoltre l'articolo tenga conto dei canali piemontesi della Rete di monitoraggio regionale.

#### Art. 15. Laghi e territori contermini

Relativamente alle fasce di profondità devono essere fatte salve le disposizioni più restrittive previste dal PAI o dai piani locali ad esso adeguati.

#### Art.16. Territori coperti da boschi

Si richiede innanzitutto di chiarire che con "territori coperti da boschi" si fa riferimento a superfici forestali e di riformulare l'articolo in modo da omogeneizzare la terminologia ed i rimandi alla normativa di settore in maniera coerente con quanto disciplinato dalla l.r.4/09 "Gestione e promozione economica delle foreste". Inoltre si chiede di consentire la gestione attiva delle superfici forestali individuate come habitat d'interesse comunitario e disciplinare interventi di gestione del patrimonio forestale, manutenzione del patrimonio edilizio esistente nonché la realizzazione di interventi o opere non localizzabili altrove per le quali occorre prevedere azioni di mitigazione paesaggistica e compensazione.

L'articolato dovrà, infine, prevedere una gestione delle superfici forestali in maniera compatibile con il paesaggio rimandando a specifiche Linee guida predisposte dalla Giunta regionale.

In particolare:

- al comma 3 lettera e) sostituire "*polifunzionale*" con "*turistico-ricreativa*";
- al comma 4 sostituire "*manutenzione*" con "*gestione attiva*" e "*del clima, la capacità turistico-ricreativa*" con "*di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa*".

- negli *Indirizzi*

- al comma 5 sostituire “*i piani di settore*” con “*gli strumenti di pianificazione forestale*”;
- al comma 5 lettera d) dopo “*incentivare la pianificazione*” aggiungere “*e la gestione attiva*”; sostituire “*agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo*” con “*superfici forestali*”; aggiungere “*dei prati, dei pascoli*” dopo “*mantenimento*” e “*agricole*” dopo “*colture*” e “*zone*”; cancellare “*..., in particolare querce e pino silvestre*”;
- al comma 5 lettera e) sostituire con “*migliorare le funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni ripariali in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica*”;
- al comma 5 lettera f) dopo “*l'imboschimento*” modificare con “*gli impianti di arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, e aree agricole di montagna e collina*”;
- al comma 5 aggiungere lettera g): “*mantenere le zone umide, brughiere nei contesti ove possano degradare o produrre impatti su aspetti strutturali o caratterizzanti il paesaggio locale*”;
- al comma 5 aggiungere lettera h): “*limitare i tagli di maturità di superfici continue accorpate anche inferiori ai limiti individuati dal Regolamento forestali, e ove colturalmente opportuno inferiori a 5 ettari*”.

- nelle *Direttive*

- al comma 6 sostituire “*i piani di settore*” con “*gli strumenti di pianificazione forestale indicati allo stesso comma*” e “*i piani*” con “*gli interventi*”;
- al comma 6 lettera b) sostituire “*di robinia e altre*” con “*delle*” e aggiungere “*o aliene individuate dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. 4/2009*”;
- al comma 6 eliminare la lettera c);
- al comma 6 modificare la lettera d) con c) e aggiungere “*in cui è possibile differire gli interventi selvicolturali ordinari*” dopo “*identifichino le zone forestali*”; eliminare “*e non a gestione attiva*”;
- al comma 6 aggiungere la lettera d): “*contengano norme di indirizzo per la localizzazione delle compensazioni forestali secondo quanto previsto dal D.lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). e dall'art. 19 della L.r. 4/2009*”.

- nelle *Prescrizioni*

• modificare il comma 8 tenendo conto che i boschi, identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico e sono oggetto di tutela salvo che per gli interventi selvicolturali di gestione del patrimonio forestale, per le infrastrutture connesse funzionali alla loro conservazione, per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e per quanto previsto al comma 9. Il comma deve, comunque, essere riformulato in modo da consentire interventi estrattivi quando inseriti in piani di settore o in progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

- modificare il comma 9:

“*All'interno delle superfici forestali di cui al comma 8:*

- *è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture o attività estrattive di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove;*

- *sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture esistenti;*

- *sono ammessi gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente.*”

Art. 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico

Deve essere prevista la possibilità che siano individuate nuove zone umide a seguito dei censimenti effettuati da parte della Regione.

Art. 18. Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità

L'articolo deve essere coordinato con la L. r. n. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità

Il testo dell'articolo contiene alcune inesattezze lessicali, pertanto si ritengono necessarie le seguenti modifiche:

- al comma 1 lettera a) sostituire "*le praterie site all'interno del bosco o al limite superiore della vegetazione arborea*" con "*i prati ed i pascoli siti all'interno del bosco e oltre il limite superiore della vegetazione arborea*";

- al comma 1 lettera b) eliminare "*a praticoltura permanente o*";

- al comma 2 modificare "*sistemi a prato-pascolo*" con "*prati, i prato-pascoli ed i pascoli*", "*vegetali a colture erbacee*" con "*vegetali erbacee gestite come colture..*", "*dei prato-pascoli*" con "*delle superfici prato-pascolive*" e aggiungere "*la salvaguardia*" dopo "*ne promuove*";

- al comma 3 sostituire "*della zootecnia e del pascolo*" con "*dei sistemi zootecnici basati sul pascolo*";

- al comma 4 aggiungere "*la salvaguardia*" dopo "*promuove*" e "*dei pascoli, nonché*" dopo "*dei prati-pascoli e*";

- negli *Indirizzi* al comma 5

- alla lettera a) sostituire "*risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo*" con "*risorse foraggiera*" e aggiungere: "*e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 2, nonché delle risorse foraggiera caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico*";

- alla lettera b) sostituire "*incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e delle categorie di animali evitando l'eccessivo sfruttamento di poche singole aree*" con "*incentivare l'analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee evitando l'utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso*";

- alla lettera c) eliminare "*arrestare il degrado delle cotiche pastorali e*";

- alla lettera f) aggiungere "*foraggiera*" dopo "*risorsa*" e sostituire "*del bestiame come la monticazione per gradi*" con "*pastorale organizzate per fasce altimetriche diverse*".

- nelle *Direttive*

- al comma 7 alla lettera b) aggiungere "*coerenti con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, laddove presenti*"

- al comma 7 inserire una lettera f: "*potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiera prato-pascolive*";

- al comma 7 modificare la lettera g) con "*presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali...*";

- al comma 8 sostituire "*servizio dei sistemi prato-pascoli utilizzati o per i quali è previsto il recupero*" con "*servizio dei sistemi zootecnici locali*";

- al comma 9 aggiungere ai "*prato-pascoli*" i "*prati e i pascoli*".

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

- al comma 1) sostituire:

- "*le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli*" con "*i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli*";

- *“le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine” con “quelli inseriti all’interno dei disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine”*

- negli *Indirizzi*

- inserire un nuovo comma al posto del comma 3:

*“Oltre ai territori che ricadono nella I e nella II classe di capacità d’uso dei suoli, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche nell’ambito dei territori ricadenti in III classe di capacità d’uso dei suoli qualora, nell’ambito del territorio di riferimento, i territori in I classe siano assenti o inferiori al 10%.”*

- trasformare il comma 3 in comma 4 e prima di *“eventuali”* sostituire con *“Nei territori di cui al comma 1 individuati nella Tavola P4 e nelle aree perimetrate in base a quanto indicato nel comma 5”*.

- nelle *Direttive*

- trasformare il comma 4 in comma 5 e sostituire *“Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine”* con *“i territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine”*

- al nuovo comma 5 modificare la lettera a)

*“riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine Possono, inoltre, perimetrare le aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, indicando le specificità agronomiche legate alle indicazioni contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., nei confronti dei quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l’intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari”*

- al nuovo comma 5 lettera b) dopo *“non prevedono,”* inserire *“nell’ambito delle aree perimetrate di cui alla lettera a”*

- inserire un nuovo comma 6 per i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d’uso dei suoli, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, affinché i nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possano prevedersi solo quando sia dimostrata l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; in particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopraccitati, i relativi piani di settore definiscano i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l’impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l’assetto morfologico e il paesaggio.

- inserire un nuovo comma 7 per i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d’uso dei suoli e nelle aree perimetrate di cui al comma 5 lettera a), affinché gli interventi per la produzione e la distribuzione dell’energia, compresi i campi fotovoltaici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui all’articolo 39, siano coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Art. 24. Centri e nuclei storici

Al comma 2 lettera b), inserire il punto *“reperti e complessi edilizi isolati medievali”* così come da Elenco n. 3, scheda SS 2.2; inoltre, al punto VIII *“gli aggregati rurali”* è opportuno inserire un rinvio all’articolo 25 *“Patrimonio rurale storico”*.



Art. 25. Patrimonio rurale storico

-nelle *Direttive* al comma 4 si deve far riferimento ad attività estrattive non previste in piani di settore o in progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

al comma 1 lettera b), inserire il punto “*III. altri elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica*”, come da Elenco n. 9.

Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico

-negli *Indirizzi* aggiungere “*salvaguardando principalmente, per quanto attiene la lettera e. del comma 1, gli aspetti legati alla sicurezza idraulica ed idrogeologica*”.

-nelle *Direttive*, al comma 3, inserire una nuova lettera:

“*con riferimento alle zone di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, come individuate all’articolo 20, definiscono normative per una realizzazione dei vigneti compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico*”.

Art. 33. Luoghi ed elementi identitari

- nelle *Direttive* il punto 4 deve essere integrato con il riferimento al Piano di Gestione Unitario dei Siti Unesco.

Art. 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

negli *Indirizzi* alla lettera d) aggiungere: “*e l’impermeabilizzazione dei suoli*”.

Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati

Si propone di completare il punto I della lettera b) del comma 4 aggiungendo al fondo la dicitura “*di cui agli articoli 20 e 42*”.

Art. 38. Aree di dispersione insediativa

Per la salvaguardia dei suoli ad elevata capacità d’uso fare riferimento all’articolo 20.

Art. 39. Insule” specializzate e complessi infrastrutturali

-negli *Indirizzi* al comma 3 aggiungere ai piani elencati anche quelli settoriali.

-nelle *Direttive* aggiungere un comma:

“*I nuovi interventi finalizzati alla produzione e alla distribuzione dell’energia, compresi i campi fotovoltaici e i campi eolici, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale*”.

Art. 40. Insediamenti rurali

Per le aree ad elevata produttività far riferimento agli articoli 20 e 32 e per la salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d’uso all’articolo 20.

Art. 41. Aree degradate, critiche e con detrazioni visive

Specificare che si fa riferimento a siti e impianti “*impattanti*” e ai piani locali aggiungere i “*piani di settore*”.

Art. 42. Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva

Rivedere l’articolato rimandando a quanto previsto dalla l.r. 19/2009 ed esplicitando che la rete ecologica regionale sarà definita dalla Carta della Natura e che quanto rappresentato nella Tavola

P5 riguarda le reti storico culturale e fruitiva e una prima indicazione per la costituzione della rete ecologica regionale.

Art. 43. Progetti e programmi strategici

Ai punti 3 e 4 inserire gli “Enti di gestione delle Aree naturali protette” tra i soggetti di copianificazione.

Art. 44. Progetti e programmi strategici

Al comma 3 lettera a inserire anche le “attività produttive” e la “difesa del suolo”.

Allegato B. Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio

- Per gli ambiti interessati da infrastrutture inserire gli obiettivi specifici riferiti alla strategia *Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità* in particolare il 3.1 “*Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture*”.

- Per gli ambiti 1, 10, 12, 14, 15, 23, 25, 28, 29, 37, 39, 41, 46, 48, 51, 54, 57, 58 e 65 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.6.1 - *Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati*, con la seguente linea d’azione: “*Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l’incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.*”

- Per gli ambiti 34, 35, 36, 42, 63, 64, 70, 72 e 73 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.7.1 – *Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche, ecologiche e paesistiche del sistema fluviale*, con la seguente linea d’azione: “*Ampliamento della protezione naturalistica delle fasce dei corsi d’acqua con interventi coordinati (sul modello dei “Contratti di Fiume”) o nell’ambito di processi concertati.*”

- Per gli ambiti 9, 18, 19 e 60 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.9.3 - *Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti*, con le relative linee d’azione.

- Per gli ambiti 20, 21 e 31 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 2.1.2. – *Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi delle acque*, con le relative linee d’azione.

- Per l’ ambito 63 si ritiene opportuno integrare la seguente linea d’azione relativa all’obiettivo specifico 1.6.1.: “*Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filare, siepi, canalizzazioni, ecc.), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle eventuali attività agricole in chiave turistica e didattica*”.

- Per gli ambiti 3, 21, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 51,52, 54, 56, 62, 67, 68, 69 si ritiene opportuno integrare la seguente linea d’azione relativa all’obiettivo specifico 2.3.1.: “*contenimento e*

*limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate”.*

▪ in tutti gli elaborati del Piano correggere il riferimento al d.d.l. n. 228 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sostituendo con “l.r. 19/2009” e recepire all’interno dell’articolato i criteri localizzativi per le infrastrutture della Rete elettrica di trasmissione nazionale, gli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici a terra approvati con DGR n. 30-12221 del 28 settembre 2009 e con D.G.R. n. 3-1183 del 14-12-2010, facendo salve le future modifiche ed integrazioni.

- di stabilire che venga dato riscontro alle osservazioni, indicazioni e suggerimenti sopra elencati nella dichiarazione di sintesi che dovrà essere approvata contestualmente al piano e al programma di monitoraggio ambientale, che potrà essere meglio definito in sede di revisione del Piano;

- di trasmettere copia della presente deliberazione con il relativo allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento, al responsabile della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriale ed Edilizia, al fine di provvedere al seguito di competenza.

- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte all’indirizzo [http://via.regione.piemonte.it/servizi/elaborati/index\\_vas.htm](http://via.regione.piemonte.it/servizi/elaborati/index_vas.htm)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**D.lgs 152/2006 e s.m.i. – art. 20 della l. r. n. 40/1998 - DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008  
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Paesaggistico regionale**

**Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale per la VAS**

**1. PREMESSA**

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (OTR per la VAS) ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr).

La procedura è disciplinata dalla DGR n. 12-8931 del 09.06.2008 (DGR VAS) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006.

Secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, l'OTR per la VAS, costituito per la valutazione ambientale del Ppr, è formato dal Nucleo centrale (Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate), quale struttura responsabile del procedimento, e dalle Direzioni regionali interessate: Ambiente - Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Agricoltura - Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste - Attività produttive - Commercio, sicurezza e polizia locale - Cultura, Turismo e Sport - Sanità con il supporto dell'Arpa Piemonte.

**2. INTRODUZIONE**

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione del territorio regionale, che ha comportato tra l'altro la formazione del Ppr, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000).

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'altro strumento, che concorre con il Ppr alla gestione del Governo del territorio è il Piano Territoriale regionale (Ptr), che assicura l'interpretazione strutturale del territorio e rappresenta il riferimento, anche normativo, per la pianificazione alle diverse scale.

L'obiettivo centrale del Ppr è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della Regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il Ppr persegue tale obiettivo in coerenza con il Ptr, soprattutto:

- a) promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e dei suoi problemi, con particolare riferimento per i fattori "strutturali", di maggior stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- b) delineando un quadro strategico di riferimento, comune a quello del Ptr, sul quale definire le politiche per la tutela e la valorizzazione del territorio regionale; su cui raccoglie il massimo consenso sociale e con cui guidare le politiche di governance multisettoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- c) costruendo un apparato normativo coerente con la legislazione regionale e nazionale.

Il Ppr articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in 76 "ambiti di paesaggio". L'articolazione del paesaggio regionale in ambiti viene individuata in apposite schede con l'inquadramento dei fattori naturalistici e storico- culturali caratterizzanti ciascun ambito.

I documenti di Piano relativi al Ppr sono: Relazione, Norme di attuazione, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, Schede degli ambiti del paesaggio, Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio, Tavole di Piano.

Per quanto riguarda gli adempimenti legati alla procedura di VAS, gli elaborati di Piano sono accompagnati da un Rapporto ambientale e dalla relativa Sintesi in linguaggio non tecnico.

Il processo valutativo si è posto come obiettivi prioritari i seguenti aspetti:

- costituire un sistema unitario (processi di VAS integrati per il Ptr e il Ppr di riferimento per l'intero processo di pianificazione);
- rappresentare il momento di coordinamento tra gli obiettivi, le finalità e le linee d'azione previste dai due strumenti di pianificazione regionale, con particolare riferimento all'integrazione delle componenti ambientali;
- definire criteri ed indicatori per la valutazione delle politiche territoriali e delle conseguenti ricadute ambientali;
- costituire lo strumento per favorire la partecipazione alla formazione dei piani sia degli enti con competenze ambientali/territoriali, sia del pubblico interessato.

La metodologia valutativa utilizzata si è fondata sul presupposto che il Ppr, come anche il Ptr, non essendo strumenti che prevedono interventi diretti sul territorio, bensì la definizione di politiche, criteri ed indirizzi, debbano essere analizzati principalmente mediante valutazioni di coerenza esterna ed interna.

### **3. PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI VAS**

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione ed informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla Direttiva 2001/42 CE e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Al fine di garantire il coordinamento del processo di pianificazione relativo al Ppr e al Ptr è stata attivata simultaneamente la fase di *scoping* per la specificazione dei contenuti da inserire nei Rapporti Ambientali. In tal modo, benché i due strumenti di pianificazione siano stati in seguito oggetto di due diverse fasi di valutazione ambientale e siano stati accompagnati da due diversi Rapporti Ambientali, si è cercato di favorire il raccordo e l'integrazione tra le finalità e gli obiettivi del Ptr e del Ppr, amplificando le sinergie tra i due piani.

In data 10 luglio 2007 (prot. reg. 0022804/19) è stata inviata la lettera ai soggetti competenti in materia ambientale per raccogliere osservazioni e contributi per la fase di *scoping* ed è stato messo a disposizione il materiale sul sito regionale. Il termine per la presentazione delle osservazioni è stato fissato per il giorno 15 ottobre 2007.

Sulla base delle osservazioni e dei pareri ricevuti nella fase di *scoping* si è provveduto all'elaborazione del Rapporto Ambientale e all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in formazione. L'adozione del Ppr e dei documenti per la VAS è avvenuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 53-11975 del 4 agosto 2009.

La fase di consultazione del pubblico per la valutazione ambientale è stata attivata il 6 agosto 2009 con la pubblicazione sul 3° supplemento al n. 31 del B.U.R. dell'avviso di deposito per la consultazione dei documenti di Piano, del Rapporto Ambientale e della relativa Sintesi in linguaggio non tecnico presso la sede regionale della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia. Per la procedura di VAS è stato dato un termine di 60 giorni lavorativi non consecutivi per l'invio delle osservazioni in materia ambientale ed il materiale è stato messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/sit/>) e

presso gli uffici della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle Regioni confinanti e delle Amministrazioni transfrontaliere è stata inviata in data 6 agosto 2009 (prot. reg. 0033577/DB0800) la comunicazione dell'avvio della procedura di consultazione e la documentazione relativa agli elaborati di Piano e al rapporto ambientale in formato elettronico. Per l'invio dei pareri e delle osservazioni è stato dato un termine di 60 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della comunicazione dell'adozione del Piano.

I soggetti consultati sono stati: Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, MIBAC – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Presidenti delle Province piemontesi e Province piemontesi (dipartimenti e servizi per la tutela dell'Ambiente), UPP Unione Province Piemontesi, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANPCI - Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia, UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Piemonte, Legautonomie Piemonte, ARPA Piemonte, Comando Regionale del Corpo forestale, Autorità di Bacino del Fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, Confederazione Svizzera, Canton Ticino, Canton du Valais, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseil régional Rhône-Alpes.

Ai fini dell'avvio dell'istruttoria regionale per l'espressione del parere motivato, in data 6 agosto 2009 è stato attivato l'OTR per la VAS dandone avviso alle Direzioni interessate e trasmettendo loro copia della documentazione di Piano.

Il responsabile del procedimento di VAS ha quindi convocato tre riunioni, il 29 settembre 2009, il 16 ottobre 2009 ed il 30 ottobre 2009, nelle quali sono stati presentati i documenti di Piano ed il Rapporto Ambientale e si è fatta un'analisi delle osservazioni e dei pareri pervenuti.

Per la redazione della presente relazione sono pervenuti contributi dalle seguenti Direzioni: Ambiente; Agricoltura; Attività Produttive; OOPP – Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste; Commercio, Sicurezza e Polizia locale; Sanità; Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica.

#### **4. ANALISI E VALUTAZIONI**

Si osserva che il Ppr, pur ponendosi come strumento di attuazione delle politiche territoriali regionali per il governo del territorio e come riferimento nel processo di pianificazione degli enti locali ai vari livelli, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, presenta un apparato normativo impostato più sulle direttive che sulle prescrizioni e domanda, in larga misura, la definizione delle azioni e delle norme agli strumenti locali e di settore.

Ciò appare evidente, ad esempio, nei progetti strategici a cui il Ppr intende dare attuazione attraverso direttive rivolte alle amministrazioni di livello provinciale e locale, come accade, ad esempio: per la disciplina dell'art. 42 riferita alla rete ecologica; per l'art. 18, dove le norme relative a parchi e riserve contengono un'unica sintetica prescrizione che si limita a demandare ai piani d'area la verifica dell'attuabilità degli interventi, mentre mancano apposite prescrizioni per garantire la tutela di quelle aree protette che non sono dotate di piano d'area; per l'art. 14, dove il raggiungimento degli obiettivi di tutela del sistema idrografico è demandato unicamente agli indirizzi, mentre le prescrizioni risultano poco incisive poiché si riferiscono esclusivamente alla conservazione della vegetazione igrofila e dei lembi di bosco planiziale e al rispetto di eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua in caso di realizzazione di impianti di produzione idroelettrica, senza peraltro specificare come realizzare tale obiettivo; nell'allegato B delle NdA gli obiettivi di qualità paesaggistica, definiti dal Ppr, all'art. 10, come indirizzi di riferimento a cui guardare in sede di pianificazione settoriale, provinciale e locale, non sono supportati da apposite prescrizioni e spesso fanno capo a linee d'azione che non dettagliano le politiche di intervento e le azioni da attuare.

Pertanto, risulta difficile comprendere in che misura le azioni di piano, demandate in larga misura agli strumenti di pianificazione sott'ordinata, consentano realmente il raggiungimento degli obiettivi individuati.

Per quanto riguarda la *Relazione di Piano* si rileva, in generale, la necessità di una maggior correttezza nella terminologia, nei riferimenti e nell'articolazione dei paragrafi oltre ad una maggior coerenza con quanto contenuto negli altri elaborati del piano, in particolare nella normativa e nella cartografia.

Riguardo alle *Schede degli ambiti di paesaggio*, si rilevano alcune incongruenze rispetto a quanto contenuto negli altri elaborati del Piano (es.: riferimenti alle schede di unità di paesaggio, significato dei termini "sotto-ambiti" "e unità"), pertanto ai fini di una maggiore precisione e chiarezza sarebbe opportuna una generale verifica del testo.

Anche per quanto riguarda gli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio*, si ritiene che manchino alcune indicazioni mentre altre sono eccessivamente generiche, inoltre non risultano coerenti con le componenti presenti nelle tavole di piano.

Si reputa, pertanto, necessario ampliare la parte introduttiva del documento, per illustrare con maggiore completezza la struttura e la composizione degli elenchi e per aggiornare le definizioni delle componenti.

Dovrebbero essere implementati gli elenchi, al fine di completare le indicazioni mancanti o eccessivamente generiche, nonché riordinati e resi coerenti con le componenti presenti nelle tavole di piano.

Infine, occorrerebbe aggiornare i vari riferimenti agli articoli delle Norme di attuazione (come l'art. 24 per l' Elenco n. 3 o l'art. 30 per l' Elenco n. 9).

In riferimento all'Allegato B delle Norme di attuazione – *Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio*, pur intuendo che la territorializzazione delle strategie del PPR sugli ambiti di paesaggio debba rappresentare solo un indirizzo per le misure da attivare sul territorio e che sono fatte salve le norme degli altri piani di settore per quanto riferibili anche agli obiettivi del documento in esame, sarebbe stato opportuno, per alcuni ambiti, integrare gli obiettivi di qualità paesaggistica con misure strategiche che derivano da altre pianificazioni regionali, come quelle del Piano di Tutela delle Acque o del Documento di Programmazione regionale delle Attività Estrattive.

Relativamente al Monitoraggio, in linea generale, sembra che gli indicatori, individuati per ambito, misurino solamente gli impatti negativi sulle componenti ambientali e non il perseguimento degli obiettivi ambientali e delle corrispondenti azioni di piano.

Le criticità legate all'individuazione della Rete Ecologica Regionale si riflettono sul sistema di indicatori individuati. Infatti per monitorare gli effetti del Piano sulla Rete Ecologica Regionale sono stati individuati indicatori quali "Presenza di aree ad elevata biodiversità per la classe dei mammiferi", "Presenza di aree ad elevata connettività ecologica", "Biopotenzialità territoriale". La base dati utilizzata per l'elaborazione di tali indicatori è rappresentata dalle carte dell'uso del suolo (*Land Cover IPLA - 2003*) a cui sono stati applicati dei modelli cartografici che permettono di individuare le connessioni ecologiche presenti in una data area, fornendo un indice della qualità e della funzionalità di queste connessioni. Si tratta quindi di un sistema di monitoraggio basato su parametri diversi rispetto a quelli utilizzati dal Piano per individuare la Rete Ecologica Regionale, legati fondamentalmente alla presenza sul territorio di aree protette o di Siti di Natura 2000. Si ritiene quindi che implementando e sviluppando la Rete Ecologica Regionale, così come illustrato nel successivo paragrafo, si raggiungerebbe anche l'obiettivo di rendere maggiormente correlata la pianificazione regionale relativa alla Rete Ecologica Regionale agli indicatori individuati nel Piano di monitoraggio, che presentano comunque un buon livello di significatività.

## **4.1 ASPETTI AMBIENTALI**

Dall'analisi dei pareri e delle osservazioni pervenute, relativamente agli aspetti ambientali, emergono alcune inesattezze contenute nei documenti di Piano e si rilevano altresì taluni effetti significativi sull'ambiente. Pertanto, si riportano qui di seguito le considerazioni più significative.

### **4.1.1 Aree Naturali e Biodiversità**

Nel documento "Rapporto Ambientale", capitolo 5.2.7 "Natura e biodiversità", riguardo la normativa di riferimento viene citato a livello regionale il d.d.l. n. 228 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"; in realtà, come peraltro viene correttamente citato in altre parti dei documenti esaminati, il testo unico è stato convertito in Legge il 29 Giugno 2009 (l.r. 19/2009) per cui occorre correggere in tutti gli elaborati il riferimento al disegno di legge; si segnala inoltre che il Testo unico ridefinisce le finalità, i vincoli e la classificazione delle aree naturali protette.

Occorrerebbe specificare all'art. 18 delle NTA se le Aree contigue istituite con la l.r. 19/2009 si configurano, rispetto alle Aree naturali protette, come "territori di loro protezione esterna" ai sensi dell'art. 142 del Codice.

### **4.1.2 Zone Umide**

In diversi elaborati del Piano Paesaggistico Regionale si fa riferimento alle zone umide ("Relazione", "Norme di attuazione", "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", "Rapporto ambientale e sintesi non tecnica") e si evidenzia come queste componenti ambientali rappresentino aree ed elementi di specifico interesse per il Piano.

Tuttavia si è rilevata una certa genericità riguardo l'identificazione di cosa si intenda per "zona umida" e riguardo ai criteri di classificazione delle stesse.

L'articolo 17 al comma 8 fissa le direttive che i diversi livelli di pianificazione territoriale e settoriale dovranno recepire relativamente alle zone umide e alle torbiere individuate nell'elenco "Aree ed elementi di interesse geomorfologico o naturalistico" del documento di Piano "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio". In tale elenco sono però contenute unicamente le aree umide che rientrano nella rete Natura 2000.

A questo riguardo si segnala che a cura della Direzione Ambiente e alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte è stato effettuato un censimento ed una caratterizzazione delle aree umide presenti in Piemonte ed è stata predisposta una cartografia a livello regionale con relativa banca dati.

Si ritiene quindi che il Piano Paesaggistico Regionale debba richiamare gli studi effettuati per prevederne l'utilizzo, in sede di adeguamento dei piani locali.

Si segnala inoltre che all'art. 17 comma 3 delle "Norme di attuazione" si fa riferimento al D.P.R. 448/1976 di recepimento della Convenzione di Ramsar che, oltre ad essere un riferimento normativo ormai datato, prevedeva di individuare "...le zone umide idonee del proprio territorio, da inserire nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale..." (primo comma art. 2), tuttavia, in seguito al suddetto decreto, sul territorio piemontese non sono state individuate zone umide di interesse, per cui si tratterebbe anche di un riferimento normativo non adeguato. Si suggerisce quindi di utilizzare, oltre la Convenzione di Ramsar, anche strumenti e riferimenti normativi più aggiornati e legati al territorio regionale quali la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e la l.r. 19/2009, considerato anche che numerosi Siti di Importanza Comunitaria, individuati nel territorio regionale ai sensi della suddetta Direttiva, sono caratterizzati dalla presenza di zone umide.



### **4.1.3 Rete Ecologica Regionale**

La Rete ecologica regionale agli articoli 42 e 44 delle Norme di attuazione e nella Tavola P5 è trattata contestualmente alla rete storico-culturale e a quella fruitiva, reti molto differenti tra loro, che, per le loro caratteristiche, possono avere esigenze di azioni di valorizzazione, di sviluppo e di tutela molto diverse. Nello specifico alcuni contesti inseriti nella rete ecologica necessitano di forme di tutela che mal si conciliano con interventi di sviluppo e di valorizzazione della rete fruitiva. Pertanto sia la rappresentazione grafica delle reti che i progetti e i programmi regionali di approfondimento, previsti all'articolo 44, dovrebbero essere sviluppati tenendo conto delle specificità delle diverse reti, trattandole quindi separatamente.

Sarà compito delle amministrazioni locali valutare poi le interferenze tra le reti sul proprio territorio e decidere cosa tutelare, cosa valorizzare e cosa far fruire.

La struttura principale della rete ecologica descritta dal Piano Paesaggistico si incardina esclusivamente sulle aree protette e i siti di Rete Natura 2000 presenti sul territorio regionale, individuati come unici nodi (aree centrali o *core areas*) centrali e secondari della Rete Ecologica Regionale (comma 3 dell'art. 42 delle Norme di attuazione). Tale struttura non tiene conto di porzioni del territorio regionale che, pur non appartenendo al sistema delle aree protette e della Rete Natura 2000, hanno una effettiva funzione di nodo per la biodiversità che li caratterizza.

Si evidenzia, a tal proposito, che per quanto riguarda le componenti della rete ecologica regionale la legge di riferimento l.r. 19/2009 e che sono previste modifiche di detta legge che comporteranno un incremento degli elementi costitutivi della Rete.

Si ritiene opportuno, pertanto, che gli art. 18 e 42 delle NTA non elenchino le componenti della Rete ma che, viceversa, rimandino a quanto stabilito dalla l.r. 19/2009.

E' importante far emergere che in un territorio non si può parlare di una sola "rete ecologica", ma di "reti ecologiche", in quanto la rete ecologica non può essere definita solo dagli elementi "fisici" che la compongono, ma è necessario riferirsi anche alle componenti biotiche che la caratterizzano. Ad esempio, una rete ecologica funzionale per gli anfibi difficilmente lo è anche per il capriolo. Inoltre, la rete ecologica è un concetto che si riferisce non solo a entità biologiche complesse, ma anche a contesti territoriali definiti e a distretti con caratteristiche ambientali omogenee. Ne deriva che sul territorio regionale è necessario individuare una pluralità di sistemi interconnessi che vanno a formare più reti ecologiche.

Tali criticità si riflettono anche sul sistema di indicatori individuati per il monitoraggio dei possibili effetti sull'ambiente del Piano Paesaggistico Regionale (Capitolo 9 del "Rapporto Ambientale"). Per monitorare gli effetti del Piano in relazione alla rete ecologica regionale sono stati individuati indicatori quali la "Presenza di aree ad elevata biodiversità per la classe dei mammiferi", la "Presenza di aree ad elevata connettività ecologica" e la "Biopotenzialità territoriale". La base dati utilizzata per l'elaborazione di tali indicatori è rappresentata dalle carte dell'uso del suolo (*Land Cover IPLA - 2003*) a cui sono stati applicati dei modelli cartografici che permettono di individuare le connessioni ecologiche presenti in una data area, fornendo un indice della qualità e della funzionalità di queste connessioni.

Al fine di poter utilizzare efficacemente gli indicatori individuati, che presentano peraltro un buon livello di significatività, è opportuno che i progetti di approfondimento relativi all' "implementazione della rete ecologica, storico-culturale e fruitiva", di cui all'articolo 44 delle NTA, siano sviluppati in un'ottica di sistema di reti ecologiche che tenga conto di tutte le porzioni di territorio che rivestono un'importanza funzionale nell'ambito della rete ecologica, ancorché esterne al sistema delle Aree protette e della rete Natura 2000, anche in relazione ai diversi gruppi faunistici che le fruiscono.

Tali progetti di approfondimento, così come l'implementazione della rete ecologica a livello provinciale e locale, dovranno sviluppare le reti ecologiche raccordandosi con quanto individuato dai piani di settore, per esempio il Piano faunistico-venatorio regionale e i Piani faunistico-venatori provinciali.

Anche a livello locale dovrà essere prevista un'implementazione della rete: i piani territoriali provinciali e i piani locali dovranno sviluppare le reti ecologiche partendo dalla rete regionale e raccordandosi con quanto individuato dal Piano faunistico-venatorio regionale.

Infine si segnala che in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 19/2009 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), la Regione Piemonte dovrà realizzare la Carta della Natura, di cui alla L. 394/1991, a scala territoriale piemontese che determinerà la rete ecologica regionale. Pertanto la rete ecologica per la biodiversità prevista nel PPR deve costituire uno schema direttore da sviluppare a scala adeguata a seguito della redazione della Carta della Natura e, per quanto riguarda il governo complessivo del territorio, la Tavola P5 del PPR dovrebbe costituire un primo scenario di riferimento per le attività di valorizzazione ambientale.

#### **4.1.4 Montagna e Foreste**

Si rileva che le valutazioni del Ppr ignorano i contenuti della L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e i dati della Carta Forestale e delle altre coperture del territorio, rilevate alla scala 1:10.000 utilizzando come base topografica la Carta Tecnica Regionale (disponibili all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/pianifor/info.htm>).

La L.r. 4/2009 fissa tre livelli di pianificazione di cui il primo ha carattere programmatico e di indirizzo, il secondo di pianificazione a livello di area VASta, definendo le destinazioni d'uso, le forme di governo e trattamento e le priorità d'intervento, ed il terzo di pianificazione e progetto per contesti unitari omogenei. Pertanto l'art.16 "Territori coperti da boschi" non risulta corretto e si richiede di modificare i commi 1, 3,5,6, 8 e 9.

Le modifiche risultano necessarie in quanto le aree di montagna e di collina, a causa del progressivo abbandono delle aree agricole marginali, sono state oggetto di un aumento della superficie forestale (+ 30% negli ultimi 20 anni) con conseguente diminuzione delle aree di margine, delle radure e in generale delle formazioni che concorrono a differenziare il paesaggio e a mantenere la biodiversità.

Inoltre il Regolamento forestale regola la realizzazione degli interventi selvicolturali e la realizzazione di tagli di maturità. E' espressamente esclusa la realizzazione di tagli a raso di qualunque tipologia di bosco. E' invece ammessa l'apertura di buche di superficie non superiore a 2000 mq per favorire lo sviluppo della rinnovazione. Per motivate ragione di ordine tecnico e selvicolturale, i tagli possono essere oggetto di ulteriori limitazioni o prescrizioni, volte a favorire il perpetuarsi del bosco.

Infine è importante sottolineare che le superfici forestali espressamente individuate quali habitat di interesse comunitario devono essere oggetto di gestione attiva, finalizzata al mantenimento delle loro peculiarità.

Relativamente all'art. 16, c. 6 delle NTA non si condividono le disposizioni generali relative alle limitazioni di superficie per tagli e cure colturali e si evidenzia la mancanza di norme di indirizzo per la localizzazione delle compensazioni forestali ex D.lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

#### **4.1.5 Agricoltura**

Relativamente agli elenchi "Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale e della produzione manifatturiera" e "Relazioni visive tra insediamento e contesto" si ricorda che essi fanno riferimento ad una parte dei canali irrigui storici o di particolare pregio paesaggistico presenti sul territorio regionale.

A questo proposito si segnala che negli ultimi anni la Direzione regionale Agricoltura ha sviluppato ed implementato il sistema informativo della bonifica e dell'irrigazione (S.I.B.I.), effettuando un censimento delle infrastrutture irrigue presenti in Piemonte e raccogliendo numerose informazioni, sia a livello cartografico che di banca dati.

Si evidenziano pertanto l'opportunità di non considerare gli elenchi che compongono il PPR come documenti "chiusi" e definitivi e la necessità di prevedere una procedura snella di aggiornamento del documento "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio", in modo da poter inserire i risultati del suddetto censimento (banca dati e cartografia), che diventerebbero così elementi di specifico interesse per il Piano Paesaggistico Regionale.

L' articolo 20 individua come componenti rilevanti del paesaggio agrario le "aree ad elevata capacità d'uso dei suoli" e quelle "che hanno acquisito una Denominazione di Origine".

Poiché i territori inseriti all'interno dei disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine in alcuni casi interessano ampie superfici del territorio regionale (quando non l'intera regione), si ritiene opportuno proporre una modifica dell'articolo prevedendo l'individuazione puntuale delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) destinate alle produzioni a Denominazione di Origine, demandandola ai piani settoriali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani locali, in modo da poter operare azioni di salvaguardia del paesaggio rurale maggiormente mirate ed efficaci.

I dati relativi alle aree vitivinicole a D.O. sono reperibili presso l'Osservatorio vitivinicolo regionale – Cruscotto vitivinicolo (Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura - Direzione Agricoltura).

I dati relativi alle aree risicole sono contenuti nei fascicoli aziendali dell'Anagrafe agricola unica (Direzione Agricoltura).

Per quanto riguarda le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, si ritiene opportuno fare esplicito riferimento alle classi I e II di capacità d'uso dei suoli, in analogia a quanto indicato all'articolo 26 "Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura" del nuovo PTR.

Relativamente ai versanti si rileva che il Ppr avrebbe dovuto incentivarne una gestione adeguata sia mediante la definizione di pratiche agricole finalizzate a ridurre l'erosione e il consumo di suolo, sia attraverso l'introduzione di specifiche normative di pianificazione urbanistica atte ad impedire l'eccessiva polverizzazione degli insediamenti sparsi.

Nello specifico, per quanto riguarda le pratiche agricole, avrebbero dovuto trovare spazio negli artt. 16, 17, 19 delle norme orientamenti specifici connessi alla manutenzione ordinaria del territorio collinare, come il ripristino degli obblighi di cura delle acque superficiali mediante fossi, canali, ecc., la gestione delle quinte alberate o dei lembi boscati residui a margine degli appezzamenti vitati, la limitazione degli impianti a rittochino e l'incentivazione all'inerbimento dei filari.

Sarebbe stato opportuno citare i seguenti provvedimenti aventi valenza e ricadute sull'utilizzo e sulla gestione del territorio:

- D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

#### **4.1.6 Sistema idrografico – canali – laghi**

Riconosciuto il ruolo che i corsi d'acqua possono giocare nella continuità ambientale, ecologica e geomorfologica e appurata sia la necessità di garantire una maggiore fruibilità dell'area fluviale (miglioramento della qualità delle acque, corretta gestione degli impianti e degli scarichi, miglioramento delle condizioni di naturalità del corso d'acqua stesso), sia di mitigare l'impatto prodotto dalla presenza di opere di difesa rigide sull'ecosistema acquatico e in generale sul fondovalle, dovrebbe essere promosso un maggior grado di naturalità del contesto fluviale.

Sarebbe stato opportuno, inoltre, individuare criteri di indirizzo volti a garantire un uso razionale e ottimizzato della risorsa acqua, a ridurre l'impatto prodotto dagli scarichi industriali e civili e a migliorare la distribuzione della portata idrica durante le varie stagioni (interventi per la regimazione e la regolazione dei deflussi).

In relazione a quanto riportato dall'art. 14 delle Norme di attuazione il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile si segnala che la Direzione Ambiente ha già individuato un elenco di canali "significativi" per il territorio regionale sulla base di criteri dimensionali, ambientali, ecosistemici e di valenza storica.

Tali canali sono già oggetto di monitoraggio della qualità dell'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per il raggiungimento di specifici obiettivi ambientali.

Si ritiene, quindi, che il suddetto elenco possa rappresentare una prima indicazione delle realtà dei canali piemontesi di cui verificare la reale valenza paesaggistica e quindi dove sia imprescindibile e comunque realisticamente possibile intervenire con le dovute forme di tutela.

Si propone, pertanto, di tenere conto di detto elenco all'interno degli elementi di conoscenza del PPR, identificando i canali quali porzioni significative del sistema idrografico piemontese.

Al comma 6, l. a, sub. I dell'articolo 14 si ritiene opportuno inserire un riferimento esplicito al Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del Fiume Po (adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Delibere di Comitato Istituzionale n. 20/2006, 1/2008, 3/2008) e ai Programmi Generali stralcio di gestione dei sedimenti alluvionali relativi al reticolo idrografico minore già approvati e/o in corso di approvazione da parte degli uffici regionali in attuazione della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9/09).

Infine, si evidenzia, quale grave carenza normativa del Piano, la mancanza di prescrizioni relative alla categoria laghi e fasce contermini (art. 142 del Codice).

#### **4.1.7 Difesa del Suolo**

Dall'analisi della Relazione risulta poca chiarezza relativamente alle fasce di pertinenza dei fiumi essendo utilizzata diversa terminologia nei vari paragrafi.

In particolare nel paragrafo 5.3. Linee strategiche paesaggistico-ambientali al punto 1.7.2, laddove si parla di "Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali ....", non è chiaro se si faccia riferimento alle fasce fluviali del PPR o a quelle del PAI.

Così pure nel paragrafo 7.2. *Le fasce fluviali* non si comprende a che cosa ci si riferisce quando si cita "fasce territoriali che ospitano i fiumi". Sarebbe opportuno alla fine del paragrafo sostituire "fasce allargate" con "ambito fluviale".

Nelle Norme di attuazione si rilevano due problematiche di fondo:

- l'art. 2 al comma 3 evidenzia che "le previsioni del PPR sono cogenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili": questa disposizione induce a dover specificare in questo articolo, in via generale, la prevalenza di normative più restrittive legate alla sicurezza dei luoghi sotto il profilo dell'assetto idrogeologico. In altri articoli sembra, comunque, utile un richiamo alla pianificazione settoriale o alla verifica delle condizioni di rischio idraulico ed idrogeologico (artt.15, c. 2; 19, c. 7; 27, c. 2; 32, c. 1; 42, c. 6)
- la definizione utilizzata all'art. 14 e, di conseguenza, sulla tavola P4 relativa alle "fasce fluviali allargate" e "interne" non si condivide in quanto potrebbe ingenerare confusione con le fasce fluviali del PAI (cfr anche Relazione p.to 1.7.2). Si suggerisce, quindi, di utilizzare una differente definizione.

Inoltre:

- all'art. 5 sembra utile specificare che qualora sia intervenuta, successivamente all'entrata in vigore del PPR, una modifica alle fasce fluviali del PAI, in sede di adeguamento al PPR, i piani provinciali o locali devono anche tener conto delle intervenute modifiche del PAI;
  - all'art. 17, comma 4, lett. b) si richiama un riferimento alla normativa del PAI circa le specie arboree ammesse lungo i corsi d'acqua;
  - all'art. 34, comma 4, lett. d. si richiama l'importanza del tema dell'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli;
  - all'art. 44, comma 3 si ritiene importante citare anche la difesa del suolo tra i settori regionali competenti in ordine alle strategie integrate per la valorizzazione ambientale.
- Infine si suggerisce di modificare l'art. 39, comma 2 nell'intento di migliorare il più possibile l'integrazione delle nuove infrastrutture con l'esistente.

#### **4.1.8 Belvedere, bellezze panoramiche, luoghi ed elementi identitari**

Con riferimento all' art. 30, comma 3, si evidenzia che gli interventi edilizi nelle aree con belvedere e bellezze panoramiche sono subordinati alla redazione di una relazione paesaggistica. In assenza di accurata perimetrazione e di obbligo di recepimento nei PRGC, tale disposto, che si configura come l'introduzione di un vincolo ex-novo, è inapplicabile.

Con riferimento all'art. 33 delle Norme di attuazione ed in particolare ai Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO si segnala che il comma 5 prevede che la segnaletica sia approvata entro 24 mesi, d'intesa tra Regione e Sovrintendenza.

Si fa presente che una segnaletica unificata per i Sacri Monti esiste già, approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 130-11641 del 6 agosto 1996 ed è stata messa a dimora, a seguito di gara regionale (DD n. 30 del 4 febbraio 2005), nel corso degli anni 2005/06;

Il comma 4 *Direttive* potrebbe essere integrato con i riferimenti al Piano di gestione unitario dei siti Unesco, che ha carattere socio-economico, è redatto congiuntamente dagli Enti di gestione, dalle Regioni e dal Ministero dei Beni culturali ed ambientali.

Si ritiene, infine, necessario procedere ad una verifica per definire se le porzioni di area normate dall'art. 33 siano cartografate secondo il perimetro della "core zone" dei Siti Unesco dei Sacri Monti. E' particolarmente evidente, ad esempio nel caso di Oropa, la differenza tra l'area VASta della Riserva e la piccola "core zone" che comprende le cappelle del Sacro Monte.

#### **4.1.9 Localizzazione impianti di produzione di energia e della rete di trasmissione elettrica**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 30-12221 il 28 settembre 2009 è stata approvata la Relazione Programmatica sull'Energia. In tale documento sono definiti, di concerto con la Direzione Programmazione, tra le altre cose, alcuni criteri per individuare le aree di esclusione e quelle più o meno idonee per localizzare gli impianti idroelettrici, fotovoltaici a terra, eolici e le infrastrutture della Rete elettrica di trasmissione Nazionale. I criteri localizzativi, definiti criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) sono raccolti in Tabelle per ciascuna delle tipologie di produzione/trasmissione sopra elencata. Gli stessi integrano elementi di tutela ambientale e paesaggistica.

Inoltre, con D.G.R. n. 3-1183 del 14-12-2010, sono state individuate le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10-9-2010.

Il Ppr, pertanto, nell'ambito delle regole definite per salvaguardare le singole componenti e i beni del paesaggio, dovrebbe recepire i criteri localizzativi regionali già approvati.

#### **4.1.10 Attività estrattive**

In merito all'articolo 16, si esprimono perplessità sul comma 8 "Prescrizioni", in quanto dalla sua applicazione ne deriverebbe:

- il divieto assoluto di interventi estrattivi finalizzati alla rinaturazione o riqualificazione ambientale, in ambienti di pianura perifluviale che potrebbero, anche marginalmente, interessare aree boscate.
- il divieto di coltivazione e sviluppo di attività estrattive di pietra ornamentale e calcari per l'industria del cemento in terreni montani o collinari boscati, si deve infatti tener presente che alcuni ambiti e poli estrattivi di notevole importanza nelle province del Verbano – Cusio - Ossola e di Cuneo ricadono nell'ambito della direttiva Habitat o della Rete Natura 2000.

Pertanto il comma dovrebbe essere riformulato in modo da consentire interventi estrattivi quando inseriti in piani di settore o in progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

In riferimento all'art. 20 si ritiene che il comma 4 Direttive sia generico, abbia un'incerta ricaduta e contenga divieti per l'attività estrattiva troppo generici sostituendosi ai piani di settore.

Pertanto si ritiene che debba essere modificato. La proposta di emendamento mira ad una ricaduta positiva per la finalità prioritaria del comma, cioè quella di salvaguardare il paesaggio agrario

limitando alterazioni significative dello strato fertile del suolo e estesi movimenti di terra che modificano e banalizzano sia il soprassuolo sia l'assetto morfologico.

Ugualmente, si ritiene che il divieto previsto alla lettera e) del comma 4 dell'art. 25 sia troppo generico ed improprio date le sue ricadute. In sostituzione del divieto previsto si propone la salvaguardia delle attività estrattive previste in piani di settore e l'invito ad elevare il livello qualitativo della progettazione delle attività estrattive attraverso "progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica".

Siccome, poi, anche i piani settoriali devono poter concorrere agli obiettivi e agli indirizzi previsti dal Ppr si ritiene necessario modificare il comma 3 dell'art. 39 e il comma 4 dell'art. 41.

In riferimento all'art. 41 comma 2 lettera b), non essendo le cave e le attività estrattive in linea generale considerabili "sito ed impianto inquinante" dovrebbe essere aggiunta la parola "impattanti" che più si addice al caso delle cave.

Infine all'art. 44 comma 3 lettera a) tra i diversi settori competenti va aggiunta la Direzione Attività Produttive, sia per motivazioni generali, relative al necessario raccordo tra direzioni, sia perché proprio la medesima, con particolare riferimento al settore attività estrattiva, ha contribuito a dare attuazione al PTO e al PdA del Po.

#### **4.1.11 Trasporti, Infrastrutture e Mobilità**

Per tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di infrastrutture quali quelle evidenziate, seppure in modo indicativo, nelle tav.P.4 e P.5 con particolare riferimento a quelle di tipo trasportistico, ovvero interessati da previsioni infrastrutturali, si ritiene opportuno che gli obiettivi specifici riferiti alla strategia del Ppr *Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità* vengano inseriti nelle schede per ambito di paesaggio contenute nell'Allegato B delle NTA e che sia adeguato il contenuto delle corrispondenti Schede d'ambito di paesaggio di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) delle NTA.

In linea generale il Piano dovrebbe mirare a considerare le infrastrutture salienti presenti sul territorio (ponti, viadotti,...) come elementi attivi della creazione del paesaggio, al fine di individuare misure idonee ad incentivare la qualità della progettazione quali apposite "Linee guida". A tal proposito si segnala lo studio *Linee guida per la sicurezza stradale*, prodotto dal Politecnico di Torino nel 2009 su incarico dell'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte al fine di fornire un utile supporto anche per la progettazione degli interventi di mitigazione inerenti la rete stradale urbana ed extraurbana.

#### **4.2 Tavole**

In linea generale si rileva una difficoltà nella lettura e consultazione delle tavole e una scala di rappresentazione non adeguata per i tematismi contenuti nelle tav. P4 e per i *Beni paesaggistici* rappresentati nella tav.P2. In particolare per questi ultimi sarebbe opportuna una riperimetrazione ad una scala idonea all'identificazione.

Dall'esame delle Tavole P4 si è riscontrata la presenza di alcuni errori, che si suppone siano stati generati dalla sovrapposizione degli strati informativi della carta. Si rende pertanto necessaria una verifica complessiva nell'attribuzione delle diverse aree alla relativa componente.

In particolare, si osserva:

- la presenza di aree non campite, prive di attribuzioni, prevalentemente nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, da ricondurre alla componente paesaggistica che le caratterizza (ad esempio nei comuni di Calliano, Moncalvo, Penango, Odalengo Piccolo, Bra, Cuneo);
- l'errata attribuzione di morfologie insediative in alcuni comuni, da ricondurre alla corretta morfologia insediativa che le caratterizza (ad esempio nei comuni di Conzano, Cuccaro, Lu, Cravanzana, Feisoglio);
- la presenza di aree boscate su porzioni di territorio caratterizzate da differenti morfologie insediative (principalmente in ampie zone delle province di Novara e Vercelli);

- la presenza di vette erroneamente individuate in contesti non montani (comuni di Bergolo, Bossolasco, Camerana, Castino, Cortemilia, Fabbrica Curone, Garbagna, Lequio Berra, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Pruneto, Pino Torinese, Rocca Cigliè, Roccaverano, Sale delle Langhe, S. Giorgio Scarampi, Serravalle Langhe, Torino);
- l'errata attribuzione della simbologia dei crinali montani e dei crinali collinari nel versante appenninico.

Inoltre si rilevano delle discrepanze tra le “fasce fluviali allargate” ed “interne”, così come descritte all'art. 14 delle NTA, e le fasce fluviali del PAI. In particolare si possono evidenziare quattro fattispecie:

- fasce fluviali PAI modificate successivamente alla formazione del PPR;
- fasce fluviali PAI su corsi d'acqua non precedentemente fasciati, entrate in vigore successivamente alla formazione del PPR;
- incongruenze cartografiche su tratti di corsi d'acqua che non hanno subito modifiche alle fasce fluviali PAI;
- tratti di corso d'acqua non fasciati dal PAI, che riportano comunque “fasce fluviali interne e/o allargate” diverse dalla definizione data nelle norme.

Appare opportuno verificare e correggere tali incongruenze.

Si rileva la mancata rappresentazione cartografica di alcuni elementi della viabilità a valenza provinciale: tangenziale di Arborio, tangenziale di Ghislarengo (in fase di realizzazione), tangenziale di Vercelli, tangenziale di Bianzè, tangenziale di Cigliano, SP 230 nei territori comunali di Formigliana, Villarboit, Collobiano e Quinto Vercellese.

Infine, si segnala che sono in previsione i seguenti tratti di viabilità: il collegamento autostradale Broni-Pavia-Mortara; il peduncolo autostradale Santhià-Biella; la circonvallazione Saluggia; un potenziamento stradale della S.P. 299 a servizio del Polo di Alagna Valsesia.

In merito alla Tavola P5 “Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva a scala 1:250.000”, si osserva che sono trattate nello stesso contesto tre tipologie di rete (quella ecologica, quella storico-culturale e quella fruitiva) molto differenti tra loro, che per le loro caratteristiche, hanno esigenze di azioni di tutela, valorizzazione e sviluppo molto diverse. Sarebbe stato più utile rappresentarle separatamente. In particolare si ritiene che la tavola debba essere rinominata in quanto la rete ecologica sarà rappresentata nella Carta della natura regionale.

## **5. CONCLUSIONI**

Sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata, la valutazione degli effetti ambientali del Piano Paesaggistico Regionale risulta globalmente positiva, ma si ritiene necessaria l'osservanza delle indicazioni e suggerimenti di seguito elencati, che dovranno essere tenuti in considerazione in sede di approvazione del Piano.

## **6. INDICAZIONI E SUGGERIMENTI**

In tutti gli elaborati di piano correggere il riferimento al d.d.l. n. 228 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sostituendo con “l.r. 19/2009”.

### **6.1 Relazione di Piano**

- eliminare, nella Premessa, la frase che specifica che la relazione chiude la fase degli studi per il Ppr e chiarire che le schede degli ambiti di paesaggio non sono un dossier di supporto agli elaborati di piano, bensì un elaborato stesso del Ppr;

- quando ci si riferisce alle componenti strategiche che caratterizzano il piano, utilizzare la dizione “*il sistema delle strategie e degli obiettivi del piano*” e non la dizione “*quadro strategico*”;
- invertire l'ordine dei paragrafi 2.3 *Aspetti urbanistici e insediativi* e 2.4. *Aspetti percettivi e identitari*;
- modificare i nomi delle 9 tipologie delle Unità di paesaggio indicati a pag. 66 per uniformarli alle tipologie indicate all'art. 11 delle norme;
- aggiornare il paragrafo 5.4 "Progetti e programmi strategici integrati", alla luce dei contenuti riportati agli artt. 42, 43, 44 e 45 delle norme del Ppr adottato, in quanto si riscontrano alcune discrepanze;
- specificare a pag. 91 che i Siti UNESCO sono disciplinati da due articoli: art. 33 per quanto riguarda i siti già istituiti e art. 45 per quanto riguarda quelli candidati all'istituzione.
- indicare a pag. 105 che il Ppr segue l'iter procedurale previsto dall'articolo 8 *quinquies* e non dall'art. 7 della l.r. 56/77.

### **6.2 Schede degli ambiti di paesaggio**

- ai fini di una maggiore precisione e chiarezza è opportuna una complessiva verifica del testo delle *Schede degli ambiti di paesaggio*

### **6.3 Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio**

- per gli *Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio* ampliare, riordinare e rendere coerente il documento con le altre parti del piano e aggiornare i vari riferimenti agli articoli delle Norme di attuazione.

### **6.4 Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica**

- Alla pagina 76 si segnala un mero errore di battitura: all'ultimo capoverso sostituire “*realizzazione*” con “*relazione*”.
- Alla pagina 77: sostituire il capoverso “*Sulla base di dati ..... risultavano esonerati*” con il seguente: “*Sulla base di dati periodicamente resi disponibili dalla Regione Piemonte il 44% dei piani regolatori generali comunali piemontesi ha raggiunto la fase di approvazione (regionale o comunale ai sensi della l.r. 1/2007) della variante di adeguamento al PAI, un ulteriore 29% di comuni ha in corso o ha concluso i tavoli tecnici interdisciplinari propedeutici alla condivisione del quadro del dissesto ovvero ha in corso una variante, mentre restano il 27% di comuni che non hanno avviato alcuna procedura ovvero l'avevano avviata ma hanno lasciato scadere i termini di salvaguardia, non esercitando quindi ancora appieno l'azione normativa indispensabile alla regolamentazione d'uso del territorio in relazione alle problematiche derivanti dal rischio idraulico ed idrogeologico. Il nuovo quadro del dissesto del PAI che si ricompone e si aggiorna a macchia di leopardo attraverso questo processo è trasmesso all'Autorità di bacino del Po dalla Regione Piemonte ed è consultabile in internet grazie alla procedura di informatizzazione dei dati che alimenta la banca dati in tempi rapidi (i piani regolatori di cui è stato informatizzato il quadro del dissesto sono il 90% rispetto a quelli approvati).*”
- Alla pagina 77, secondo capoverso, sostituire la parola “*perimetrare*” con “*perimetrata*” e, al terzo capoverso eliminare le parole “*fasce di competenza fluviale*” e lasciare le parole adesso in parentesi “*fasce fluviali*”.



- al § 5.2.4., nell'ambito della disamina dei "*Rischi Naturali e difesa del suolo*", si chiede di fare riferimento alla *Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico relativa ai tratti di corsi d'acqua del reticolo principale e corsi d'acqua del reticolo minore non soggetti a delimitazione delle fasce fluviali in provincia di Alessandria* (adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 8/2009 del 22/7/2009).

## **6.5 Tavole**

- Modificare le Tavole di piano P4:
  - Campire le aree prive di attribuzioni, prevalentemente nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo, da ricondurre alla componente paesaggistica che le caratterizza (ad esempio nei comuni di Calliano, Moncalvo, Penango, Odalengo Piccolo, Bra, Cuneo);
  - Attribuire correttamente le morfologie insediative in alcuni comuni (ad esempio nei comuni di Conzano, Cuccaro, Lu, Cravanzana, Feisoglio);
  - Controllare la presenza di aree boscate su porzioni di territorio caratterizzate da differenti morfologie insediative (principalmente in ampie zone delle province di Novara e Vercelli);
  - Controllare la presenza di vette erroneamente individuate in contesti non montani (comuni di Bergolo, Bossolasco, Camerana, Castino, Cortemilia, Fabbrica Curone, Garbagna, Lequio Berra, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Pruneto, Pino Torinese, Rocca Cigliè, Roccaverano, Sale delle Langhe, S. Giorgio Scarampi, Serravalle Langhe, Torino);
  - Correggere l'attribuzione della simbologia dei crinali montani e dei crinali collinari nel versante appenninico.
- La Tavola P5 "*Rete ecologica, storico-culturale e fruitivi*", deve essere rinominata.
- Verificare se le porzioni di area normate dall'art. 33 sono cartografate secondo il perimetro della "*core zone*" dei Siti Unesco dei Sacri Monti.

## **6.6 Modifiche da apportare alle Norme tecniche di attuazione**

Nell'ambito del recepimento delle indicazioni del parere motivato si valuti l'opportunità di integrare il testo delle Norme di attuazione del piano con le considerazioni e i suggerimenti di seguito riportati.

Recepire all'interno dell'articolato i criteri localizzativi per le infrastrutture della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, gli impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici a terra approvati con DGR n. 30-12221 del 28 settembre 2009 e con DGR n. 3-1183 del 14-12-2010, facendo salve le future modifiche ed integrazioni.

### **Art 13. Aree di montagna**

Sostituire "*agro-silvo-pastorali*" con "*agricoli e forestali*"

### **Art. 14. Sistema idrografico**

Sostituire "*fasce territoriali*" con "*zone fluviali*" e "*fasce interne*" con "*zone fluviali ristrette*".

Negli Indirizzi inserire un riferimento al Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del Fiume Po e alle linee guida dettate dall'Autorità di bacino del Po con la "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art. 36 delle Norme di attuazione del PAI" (allegata alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 8 del 2006).

Inoltre l'articolo tenga conto dei canali piemontesi della Rete di monitoraggio regionale.

## **Art. 15. Laghi e territori contermini**

Relativamente alle fasce di profondità devono essere fatte salve le disposizioni più restrittive previste dal PAI o dai piani locali ad esso adeguati.

## **Art.16. Territori coperti da boschi**

Si richiede innanzitutto di chiarire che con "territori coperti da boschi" si fa riferimento a *superfici forestali* e di riformulare l'articolo in modo da omogeneizzare la terminologia e i rimandi alla normativa di settore in maniera coerente con quanto disciplinato dalla l.r.4/09 "*Gestione e promozione economica delle foreste*". Inoltre si chiede di consentire la gestione attiva delle superfici forestali individuate come habitat d'interesse comunitario e disciplinare interventi di gestione del patrimonio forestale, manutenzione del patrimonio edilizio esistente nonché la realizzazione di interventi o opere non localizzabili altrove per le quali occorre prevedere azioni di mitigazione paesaggistica e compensazione.

L'articolato dovrà, infine, prevedere una gestione delle superfici forestali in maniera compatibile con il paesaggio rimandando a specifiche Linee guida predisposte dalla Giunta regionale.

In particolare:

- al comma 3 lettera e) sostituire "*polifunzionale*" con "*turistico-ricreativa*";
- al comma 4 sostituire "*manutenzione*" con "*gestione attiva*" e "*del clima, la capacità turistico-ricreativa*" con "*di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa*"
- negli *Indirizzi*
  - al comma 5 sostituire "*i piani di settore*" con "*gli strumenti di pianificazione forestale indicati al comma 1*";
  - al comma 5 lettera d) dopo "*incentivare la pianificazione*" aggiungere "*e la gestione attiva*"; sostituire "*agro-silvo-pastorale delle zone in abbandono agricolo*" con "*superfici forestali*"; aggiungere "*dei prati, dei pascoli*" dopo "*mantenimento*" e "*agricole*" dopo "*colture*" e "*zone*"; cancellare "*..., in particolare querce e pino silvestre*";
  - al comma 5 lettera e) sostituire con "*migliorare le funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche delle formazioni riparali in modo integrato con gli interventi di manutenzione idraulica*";
  - al comma 5 lettera f) dopo "*l'imboschimento*" modificare con "*gli impianti di arboricoltura da legno su prati, prato-pascoli stabili, e aree agricole di montagna e collina*";
  - al comma 5 aggiungere lettera g): "*limitare i tagli di maturità di superfici continue accorpate anche inferiori ai limiti individuati dal Regolamento forestali, e ove colturalmente opportuno inferiori a 5 ettari*".
- nelle *Direttive*
  - al comma 6 sostituire "*i piani di settore*" con "*gli strumenti di pianificazione forestale indicati allo stesso comma*" e "*i piani*" con "*gli interventi*";
  - al comma 6 lettera b) sostituire "*di robinia e altre*" con "*delle*" e aggiungere "*o aliene individuate dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. 4/2009*";
  - al comma 6 eliminare la lettera c);
  - al comma 6 modificare la lettera d) con c) e aggiungere "*in cui è possibile differire gli interventi selvicolturali ordinari*" dopo "*identifichino le zone forestali*"; eliminare "*e non a gestione attiva*";
  - al comma 6 aggiungere la lettera d): "*contengano norme di indirizzo per la localizzazione delle compensazioni forestali secondo quanto previsto dal D.lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). e dall'art. 19 della L.r. 4/2009*".
- nelle *Prescrizioni*
  - modificare il comma 8 tenendo conto che i boschi, identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000, costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico e sono oggetto di tutela salvo che per gli interventi selvicolturali di gestione del

patrimonio forestale, per le infrastrutture connesse funzionali alla loro conservazione, per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e per quanto previsto al comma 9. Il comma deve, comunque, essere riformulato in modo da consentire interventi estrattivi quando inseriti in piani di settore o in progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

- modificare il comma 9:

*“All’interno delle superfici forestali di cui al comma 8:*

- *è consentita la realizzazione di opere, infrastrutture o attività estrattive di interesse regionale e sovraregionale non localizzabili altrove;*
- *sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture esistenti;*
- *sono ammessi gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione sul patrimonio edilizio esistente.”*

#### **Art. 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico**

Deve essere prevista la possibilità che siano individuate nuove zone umide a seguito dei censimenti effettuati da parte della Regione.

#### **Art. 18. Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità**

L’articolo deve essere coordinato con la L. r. n. 19/09 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*.

#### **Art. 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità**

Il testo dell’articolo contiene alcune inesattezze lessicali, pertanto si ritengono necessarie le seguenti modifiche.

- al comma 1 lettera a) sostituire *“le praterie site all’interno del bosco o al limite superiore della vegetazione arborea”* con *“i prati ed i pascoli siti all’interno del bosco e oltre il limite superiore della vegetazione arborea”*;
- al comma 1 lettera b) eliminare *“a praticoltura permanente o”*;
- al comma 2 modificare *“sistemi a prato-pascolo”* con *“prati, i prato-pascoli ed i pascoli”*, *“vegetali a colture erbacee”* con *“vegetali erbacee gestite come colture..”*, *“dei prato-pascoli”* con *“delle superfici prato-pascolive”* e aggiungere *“la salvaguardia”* dopo *“ne promuove”*.
- al comma 3 sostituire *“della zootecnia e del pascolo”* con *“dei sistemi zootecnici basati sul pascolo”*
- al comma 4 aggiungere *“la salvaguardia”* dopo *“promuove”* e *“dei pascoli, nonché”* dopo *“dei prati-pascoli e”*.
- negli *Indirizzi* al comma 5
  - alla lettera a) sostituire *“risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo”* con *“risorse foraggiere”* e aggiungere: *“e dei pascoli connessi a sistemi zootecnici finalizzati a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 2, nonché delle risorse foraggiere caratterizzate da formazioni fragili o di interesse naturalistico”*;
  - alla lettera b) sostituire *“incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e delle categorie di animali evitando l’eccessivo sfruttamento di poche singole aree”* con *“incentivare l’analisi delle risorse vegetazionali al fine della corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle specie animali più idonee evitando l’utilizzo irrazionale e il degrado del cotico erboso”*;
  - alla lettera c) eliminare *“arrestare il degrado delle cotiche pastorali e”*

- alla lettera f aggiungere “foraggiera” dopo “risorsa” e sostituire “del bestiame come la monticazione per grad” con “pastorale organizzate per fasce altimetriche diverse”.

- nelle *Direttive*

- al comma 7 lettera b9 aggiungere:

*“coerenti con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, laddove presenti”*

- al comma 7 inserire una lettera f): *“potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive”;*

- al comma 7 modificare la lettera g): *“presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali...”*

- al comma 8 sostituire *“servizio dei sistemi prato-pascoli utilizzati o per i quali è previsto il recupero”* con *“servizio dei sistemi zootecnici locali”*.

- al comma 9 aggiungere ai *“prato-pascoli”* i *“prati e i pascoli”*

## **Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico**

- al comma 1 sostituire:

- *“le aree ad elevata capacità d’uso dei suoli”* con *“i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d’uso dei suoli”;*
- *“le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine”* con *“quelli inseriti all’interno dei disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine”*

- negli *Indirizzi*

• inserire un nuovo comma al posto del comma 3:

*“Oltre ai territori che ricadono nella I e nella II classe di capacità d’uso dei suoli, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, individuano le aree di interesse agronomico anche nell’ambito dei territori ricadenti in III classe di capacità d’uso dei suoli qualora, nell’ambito del territorio di riferimento, i territori in I classe siano assenti o inferiori al 10%.”*

• trasformare il comma 3 in comma 4 e prima di *“eventual”* sostituire con *“Nei territori di cui al comma 1 individuati nella Tavola P4 e nelle aree perimetrate in base a quanto indicato nel comma 5”*.

- nelle *Direttive*

- trasformare il comma 4 in comma 5 e sostituire *“Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine”* con *“i territori inseriti all’interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine”*

- al nuovo comma 5 modificare la lettera a)

*“riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine Possono, inoltre, perimetrare le aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, indicando le specificità agronomiche legate alle indicazioni contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., nei confronti dei quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l’intero territorio regionale, così come indicato negli specifici disciplinari”*

- al nuovo comma 5 lettera b) dopo *“non prevedono,”* inserire *“nell’ambito delle aree perimetrate di cui alla lettera a”*

- inserire un nuovo comma 6 per i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, affinché i nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possano prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti. In particolare per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopraccitati, i relativi piani di settore definiscano i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.
- inserire un nuovo comma 7 per i territori ricadenti nella I e nella II classe di capacità d'uso dei suoli e nelle aree perimetrate di cui al comma 5 lettera a), affinché gli interventi per la produzione e la distribuzione dell'energia, compresi i campi fotovoltaici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui all'articolo 39, siano coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

#### **Art. 24. Centri e nuclei storici**

- al comma 2 lettera b), inserire il punto "*reperti e complessi edilizi isolati medievali*" così come da Elenco n. 3, scheda SS 2.2; inoltre, al punto VIII "gli aggregati rurali" è opportuno inserire un rinvio all'articolo 25.

#### **Art. 25. Patrimonio rurale storico**

- nelle *Direttive* al comma 4 si deve far riferimento ad attività estrattive non previste in piani di settore o in progetti organici di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

#### **Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico**

al comma 1 lettera b), inserire il punto "*III. altri elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica*", come da Elenco n. 9.

#### **Art. 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico**

- negli *Indirizzi* aggiungere: "*salvaguardando principalmente, per quanto attiene la lettera e. del comma 1, gli aspetti legati alla sicurezza idraulica ed idrogeologica*".

- nelle *Direttive*, al comma 3, inserire una nuova lettera:

*"con riferimento alle zone di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, come individuate all'articolo 20, definiscono normative per una realizzazione dei vigneti compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico"*.

#### **Art. 33. Luoghi ed elementi identitari**

- nelle *Direttive* il punto 4 deve essere integrato con il riferimento al Piano di Gestione Unitario dei Siti Unesco.

#### **Art. 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative**

- negli *Indirizzi* alla lettera d) aggiungere: "*e l'impermeabilizzazione dei suoli*".

#### **Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati**

Si propone di completare il punto I della lettera b) del comma 4 aggiungendo al fondo la dicitura "*di cui agli articoli 20 e 42*".

#### **Art. 38. Aree di dispersione insediativa**

Per la salvaguardia dei suoli ad elevata capacità d'uso fare riferimento all'articolo 20.

#### **Art. 39. Insule" specializzate e complessi infrastrutturali**

- negli *Indirizzi* al comma 3 aggiungere ai piani elencati anche quelli settoriali.

- nelle *Direttive* aggiungere un comma:

*“I nuovi interventi finalizzati alla produzione e alla distribuzione dell’energia, compresi i campi fotovoltaici e i campi eolici, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello provinciale o regionale, ove vigente, o con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale”.*

#### **Art. 40. Insediamenti rurali**

Per le aree ad elevata produttività far riferimento agli articoli 20 e 32 e per la salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d’uso all’articolo 20.

#### **Art. 41. Aree degradate, critiche e con detrazioni visive**

Specificare che si fa riferimento a siti e impianti “impattanti” e ai piani locali aggiungere i “piani di settore”.

#### **Art. 42. Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva**

Rivedere l’articolato rimandando a quanto previsto dalla l.r. 19/2009 ed esplicitando che la rete ecologica regionale sarà definita dalla Carta della Natura e che quanto rappresentato nella Tavola P5 riguarda le reti storico culturale e fruitiva e una prima indicazione per la costituzione della rete ecologica regionale.

#### **Art. 44. Progetti e programmi strategici**

- al comma 3 lettera a) inserire anche le “attività produttive” e la “difesa del suolo”.

### **Allegato B**

Nell’Allegato B “*Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio*” delle Norme di attuazione si propongono le seguenti modifiche:

- Per gli ambiti interessati inserire gli obiettivi specifici riferiti alla strategia *Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità* in particolare il 3.1 “*Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture*”.
- Per gli ambiti 1, 10, 12, 14, 15, 23, 25, 28, 29, 37, 39, 41, 46, 48, 51, 54, 57, 58 e 65 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.6.1 - *Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati*, con la seguente linea d’azione: “*Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l’incentivazione all’utilizzo delle buone pratiche agricole.*”
- Per gli ambiti 34, 35, 36, 42, 63, 64, 70, 72 e 73 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.7.1 – *Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche, ecologiche e paesistiche del sistema fluviale*, con la seguente linea d’azione: “*Ampliamento della protezione naturalistica delle fasce dei corsi d’acqua con interventi coordinati (sul modello dei “Contratti di Fiume”) o nell’ambito di processi concertati.*”
- Per gli ambiti 9, 18, 19 e 60 si ritiene opportuno inserire l’obiettivo specifico 1.9.3 - *Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti*, con le relative linee d’azione:

- Per gli ambiti 20, 21e 31 si ritiene opportuno inserire l'obiettivo specifico 2.1.2. – *Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi delle acque*, con le relative linee d'azione.
- Per l' ambito 63 si ritiene opportuno integrare la seguente linea d'azione relativa all'obiettivo specifico 1.6.1.: *“Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filare, siepi, canalizzazioni, ecc.), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle eventuali attività agricole in chiave turistica e didattica”*.

Per gli ambiti 3, 21, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 51,52, 54, 56, 62, 67, 68, 69 si ritiene opportuno integrare la seguente linea d'azione relativa all'obiettivo specifico 2.3.1.: *“contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate”*